



**Delibera n. 20 del 17 luglio 2017**

**ART-CAL  
Comitato istituzionale**

**OGGETTO:** parere sul documento, che avvia l'iter di determinazione del livello dei servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità del territorio regionale, di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 157/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di luglio alle ore 10,00, presso la sede dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) è presente il Commissario dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) per trattare il predetto oggetto con i poteri del Comitato istituzionale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, adotta il provvedimento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Generale dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL).

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio.

**Il Commissario**

**Visti**

la L.R. n. 35/2015 recante "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale", che, all'art.13, ha istituito l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;

il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 15.5.2017 di nomina, ai sensi della L.R. n. 35/2015, del Commissario dell'Ente;

il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 14.3.2017 di nomina, ai sensi dell'art. 13, comma 9, L.R. n. 35/2015 del Segretario generale dell'Ente;

la Delibera di Giunta Regionale n. 157 del 21.4.2017, avente ad oggetto: "Determinazione del livello dei servizi minimi (art. 16, D.Lgs. n. 422/1997; art 5, L.R. n. 35/2015) – Approvazione del documento da sottoporre ai pareri della Commissione consiliare competente, dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità";

**Considerato**

che con posta elettronica certificata del 21.4.2017 il Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità ha trasmesso all'Ente la predetta deliberazione per il relativo parere;

che la L.R. n. 35/2015, all'art. 5, disciplina la procedura di approvazione da parte della Regione Calabria del livello dei servizi minimi, espressamente demandando, tra l'altro, all'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) l'espressione di apposito parere sul documento

che avvia l'iter di determinazione del livello dei servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità del territorio regionale;  
che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

#### **Dato atto**

che il Segretario generale ha preso servizio presso l'Ente in data 19.4.2017;  
che, alla data odierna, non sono stati ancora costituiti gli organi dell'ART-CAL ex art. 13, comma 9, in particolare l'Assemblea, il Presidente e il Comitato istituzionale;  
che sul documento "Determinazione del livello dei servizi minimi" trasmesso dal Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità della Regione Calabria, approvato con D.G.R. n. 157/2017, è possibile esprimere parere favorevole, con apposite prescrizioni meglio descritte nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### **Acquisito**

il parere favorevole del Segretario dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria in ordine alla regolarità amministrativa della deliberazione ex art. 13, comma 9, lett. b), L.R. n. 35/2015;


#### **Visti**

L'Allegato A al D.Lgs. n. 422/1997;  
la L.R. n. 35/2015;  
il Regolamento regionale n. 14/2016;  
il D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017;

### **DELIBERA**

- 1) di esprimere parere favorevole con le prescrizioni di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale della Calabria e al Dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità della regione Calabria;
- 3) di prendere atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
- 4) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line dell'ART-CAL.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Amelia Laura Crucitti



Il Commissario  
Prof. Giuseppè Guido



**AUTORITA' REGIONALE DEI  
TRASPORTI DELLA CALABRIA**



**Allegato A alla Delibera n.20 del 17 luglio 2017**  
Prescrizioni sul documento "Livello dei servizi minimi"

1. Commentare la Tab.3 riferendo esplicitamente il contenuto a quanto riportato nel Piano Regionale dei Trasporti (Tab. 2.4.7) e presentare una sintesi dei dati più aggiornati (marzo 2017) con la Tab.4.
2. I dati di FdC riportati in Tab.5 non sono attuali, ma riferiti al 2013, così come quelli richiamati nel seguito tratti dal PRT. Sarebbe opportuno aggiornare i dati.
3. Tra i principi generali adottati per pervenire alla definizione del livello dei servizi minimi si considera che l'applicazione delle regole "...fornisce in output la quantità o qualità dei servizi minimi...". Non è ben chiaro quali siano i parametri qualitativi forniti dall'applicazione delle regole definite nel documento; sarebbe più opportuno parlare di output solo in termini quantitativi.
4. Refuso tra l'equazione 1 e l'equazione 2 "15000 abitanti", modificare in "50000 abitanti".
5. Con riferimento all'equazione n.3, che definisce il modello per la stima della quantità minima della percorrenza annua del servizio, appare arbitraria la scelta del coefficiente 2/3; chiarire e giustificare il suo utilizzo (probabilmente la riduzione di 1/3 tiene conto del fatto che la calibrazione del modello è stata fatta sull'offerta complessiva dei servizi regionali e non sui soli servizi minimi). Chiarire meglio, inoltre, l'utilizzo dell'aliquota da sottrarre relativa alla categoria dei servizi di livello regionale.
6. Anziché riferire la variabile Spc al "numero di spostamenti pendolari effettuati con mezzo di trasporto collettivo...originati e destinati nel territorio provinciale", forse sarebbe più opportuno parlare di ambito territoriale di riferimento, avendo introdotto il modello come generalmente applicabile a vari contesti territoriali e non specificamente al bacino provinciale.
7. Nella definizione dell'equazione 7, che definisce la quantità minima della percorrenza annua del servizio all'interno dell'area di riferimento, non è chiaro l'utilizzo di alcuni coefficienti (0,39 e 1/2); si suggerisce di commentarne la scelta.
8. Nell'individuazione della quantità di servizi minimi sulla rete ove si svolgono i collegamenti principali e secondari, è stato definito il numero minimo di coppie di corse al giorno tra i nodi appartenenti ai quattro livelli (come definiti all'art.8 della L.R. 35/2015). La scelta del numero minimo di collegamenti tra tali nodi appare arbitraria; è fortemente consigliata una verifica della copertura di tali servizi nel computo dei servizi di livello regionale riportato negli allegati al documento.
9. Nel commento alla equazione 8 non è chiaro se il 15% sia il valore massimo dell'aliquota di cui aumentare la quantità dei servizi minimi determinata ai sensi delle regole precedentemente definite.
10. Il riferimento delle tariffe al 2010, pur sottintendendo ad una deflazione, non appare la scelta migliore; converrebbe aggiornare il dato.

11. Occorre specificare se il riferimento alla possibile adozione di tariffe raddoppiate per le corse di collegamento dedicate agli aeroporti non incida sul costo dei collegamenti che possono essere catalogati come servizi di livello regionale.
12. La clausola di salvaguardia finanziaria è in apparente contrapposizione con quanto definito alla pag.8 del documento con riferimento al comma 2 dell'art.5 della L.R. 35/2015 (è fissato un limite finanziario superiore di 210 M€).
13. La stima della quantità di servizi minimi fornisce valori comparabili con l'attuale dotazione complessiva dei servizi di TPL regionali. Ragionevolmente ci si attenderebbe un valore minore.
14. Nella stima dei servizi urbani ed extraurbani non c'è alcun riferimento alla quantità di servizi su ferro, pur ipotizzando che "...1/3 dei servizi possa essere sostituito con modalità alternative ai servizi su gomma...". Qual è il presupposto sul quale si ipotizza tale percentuale? Il valore dei costi e dei corrispettivi assunti alla base della stima della quantità di servizi su ferro è compatibile con l'onere finanziario complessivo stimato in 210 M€?
15. La stima dei costi complessivi dei servizi e dei corrispettivi unitari è stata condotta sulla base di una metodologia elaborata nel 2013 da ASSTRA per la determinazione dei costi standard e di valori di ricavi tariffari riconducibili ai ricavi da titoli di viaggio venduti nel 2015. A tal proposito, appare opportuno rivedere le stime dei costi standard tenendo conto della peculiarità del territorio da servire e "dei fattori di contesto", come peraltro riportato all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In merito ai ricavi tariffari utilizzati a base di stima, si invita a considerare l'impatto che potrebbero avere sugli stessi gli aggiornamenti dei livelli tariffari di cui all'art. 27 comma 8-quinquies della Legge 21 giugno 2017 n.96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
16. Dal documento non si evince in maniera chiara quale sia l'aliquota dei servizi da attribuire alla quota modale ferroviaria. È opportuno identificare detta aliquota in maniera distinta, individuando anche l'onere finanziario ad essa riconducibile, soprattutto in virtù dell'avviso di pre-informazione a cura di ART-CAL relativo all'affidamento della gestione del servizio ferroviario regionale pubblicato in data 31/05/2016 sulla GUUE (GU/S S103) a seguito di deliberazione di Giunta Regionale n.549 del 16.12.2016, nel quale il valore stimato riferito alla produzione di circa 6.500.000 di treni\*km/annui (volume dei servizi da appaltare) è stimato pari a circa 70.000.000 EUR(IVA esclusa).
17. Si suggerisce infine di rivedere il documento alla luce delle modifiche legislative introdotte dalla Legge 21 giugno 2017 n.96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", con particolare riferimento ai commi 6, 8-bis e 8-quinquies dell'art. 27.

#### *Appendice al Capitolo 5*

18. Giustificare la scelta del subset di dati per la stima dei coefficienti del modello utilizzato per la determinazione del livello dei servizi minimi di trasporto pubblico urbano (Comuni di Basilicata, Puglia, Abruzzo e Marche).
19. Nella Tab.5.11 non è chiara la differenza tra il modello 152 e il modello 155.

#### *Appendice al Capitolo 7*

20. Verificare il contenuto delle Tabelle riportanti le voci di costo dedotte dai contratti con Trenitalia e Ferrovie della Calabria, con specifico riferimento al corrispettivo medio.